



30 DIC. 2022

Verbale assemblea della Associazione Università Popolare AGORA' (UPA) del 21 dicembre 2022

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE, alle ore 17:00, presso la sede della Associazione sita in Piazza San Francesco da Paola, n. 3, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **Università Popolare AGORA' (UPA)** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1-Adeguamento Statuto vigente alle disposizioni di cui al D.LGS. 117/2017 e S.M.I. (codice del terzo settore)

2-Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. **Martino Sante Ancona**, verbalizza il Sig. Pierdomenico Gallo

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 109 soci su n°207 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, trattandosi di seduta ordinaria di seconda convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è ritenuto necessario convocare l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare **l'adeguamento dello Statuto vigente alle norme imperative e inderogabili** contenute nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), predisposto dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo ha predisposto lo schema di adeguamento prendendo come riferimento lo schema di Statuto predisposto dalla Regione per le Associazioni di promozione sociale (APS) e si è uniformato alle linee guida formulate dalla Regione con l'Atto dirigenziale n. 223/2019.

Gli adeguamenti apportati al vigente statuto hanno pertanto riguardato esclusivamente la necessità di rendere lo stesso conforme alle norme imperative e inderogabili contenute nel Dlgs 117/2017.

Tale mero adeguamento alle norme imperative, permette, secondo le linee guida regionali, di procedere alle modifiche necessarie "in modalità di approvazione semplificata" e quindi in via ordinaria.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e all'adeguamento di che trattasi.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto adeguato alle norme imperative D.LGS. 117/2017 e S.M.I. (codice del terzo settore).

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto adeguato alle norme imperative D.LGS. 117/2017 e S.M.I. (codice del terzo settore) che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE

(D. P. BRINDISI - U. T. OSTUNI)

Registrato a Ostuni il **30 DIC. 2022**

al n. **1472** Serie **32**

esatte Euro **ES 211 E**
IL LIQUIDATORE

IL FUNZIONARIO (*)
BENIAMINO EFIFANI

"(*) Firma su delega della Prefettura Provinciale
Margherita 2022/1472"





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "UNIVERSITÀ POPOLARE AGORA'- APS"

Denominazione- Durata- Sede -oggetto

Art. 1.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **Martina Franca , alla Piazza San Francesco da Paola, n. 3** quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "**Università popolare Agorà-APS**" in sigla **Associazione U.P.A.-APS** in conformità al dettato dell'art.35 del D. Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'associazione " Università popolare Agorà-APS ", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui **all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:**

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Proporsi quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre istituzioni e pertanto:
- intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione professionale, comunque atte a promuovere forme di inserimento socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell'U.P.A., con particolare attenzione nei confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni.
- concorrere alla realizzazione del Sistema integrato di educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini,
- promuovere la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi eventualmente tramite convenzione con persone e con Enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale personale.
- Concorrere, quale fine associativo, alla formazione professionale, alla qualificazione e alla riqualificazione del personale della scuola



e di tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici definiti.

- L'Associazione attua le sue finalità anche attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori del territorio di città della sede, e comunque nella Regione Puglia, con attività didattiche programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo dell'U.P.A. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative socio-culturali con Enti pubblici e organizzazioni sociali e culturali.

Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La comunione e la condivisione degli ideali, dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche peculiari dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo



spirito «e la prassi di accoglienza, di autogestione e di emancipazione della persona

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore

al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10

La qualità di socio si perde:

a-per morte;

b-per morosità nel pagamento della quota associativa;

c-dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;



d-per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi dell'U.P.A. sono:

- a. Assemblea dei soci,
- b. Consiglio Direttivo,
- c. Presidenza,

Tutte le cariche sociali sono elettive.



[Handwritten signature]



Art. 13

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è da questi convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il trenta aprile, mediante avviso consegnato a mano o a mezzo e-mail ed affisso nella sede sociale, nonché pubblicato sul proprio bollettino informativo, almeno 15 giorni prima della data prevista. Il Presidente nomina tra i presenti soci un segretario che ha il compito di verbalizzare la seduta. L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

Art. 14.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a- approvare gli orientamenti generali dell'UP.A.;
- b- deliberare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo (entro il 30 aprile di ogni anno);
- c- approvare le quote associative annuali dei soci ordinari e partecipanti;
- d- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e- approvare il regolamento interno.

Art. 15.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) componenti, comunque sempre min numero dispari, eletti nelle votazioni indette dall'Assemblea Generale. Esso dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi come stabilito dall'art. 2382 del codice civile.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne, ove istituito, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

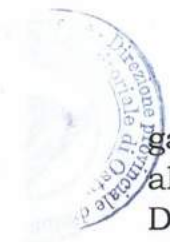
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, email oppure con altri mezzi tecnologici che



Chirg...





garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 5 giorni prima della riunione. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che chi presiede la seduta possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia consentito agli stessi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o di altri organi associativi. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- elege tra i propri componenti il Presidente che è il legale rappresentante dell'associazione ed ha uso della firma sociale;
- elege il o i Vice Presidente ;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;





- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ratifica e/o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- compila il regolamento didattico e amministrativo dell'UPA.;
- stabilisce i criteri per gli incarichi dei docenti che verranno iscritti nell'apposito albo;
- nomina il Comitato d'Onore;
- propone all'assemblea dei soci il Presidente Onorario;
- nomina Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi

Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura di un consigliere nominato dal Presidente.

Art. 21

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare una delle cariche elette, si indice nuova votazione nell'ambito del Consiglio Direttivo per eleggere la carica mancante.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 22

La Presidenza è composta dal Presidente e dai vicepresidenti. La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi, coordina le attività dell'U.P.A. sottoponendole alla valutazione e alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente



vengono svolte dal vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'U.P.A., presiede le sedute del Consiglio e ha i poteri di firma.

Il Presidente:

- a) è il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa;
- b) può delegare in forma, scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti;
- c) può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Art. 23.

Il numero dei membri del Comitato d'Onore può arrivare fino a cinque. Il Comitato dura in carica quattro anni o comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e sono rieleggibili. I membri tra loro eleggono un Presidente. I soci si impegnano a riconoscere l'autorevolezza per dirimere eventuali controversie. I membri del Comitato d'Onore sono chiamati a vigilare sull'osservanza dello Statuto e ad esaminare e dirimere doglianze, controversie e ricorsi dei Soci nei confronti degli Organi Sociali oppure tra soci stessi. Essi potranno procedere esclusivamente su richiesta dei soci e non di propria iniziativa. Ogni controversia deve essere esaminata e decisa nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione. Entro tale data deve essere data comunicazione scritta agli interessati. A questo scopo potrà sentire soci e non soci.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00



il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



Art. 25 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

Art. 26 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota

sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





LIBRI SOCIALI

Art. 28- L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, qualora ce ne fossero;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 29 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

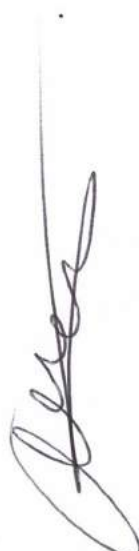
Art. 30- Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 31 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.16, comma 2 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo





settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, o ai fini di utilità sociale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

NORMA FINALE

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Statuto approvato in data 13.02.2006 e modificato in data 21.12.2022

II PRESIDENTE

Dott. Martino Ancona